

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente sede legale in 40126 Bologna, via Zamboni 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, prof. Giovanni Molari, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del __/__/202__, di seguito indicata come "Università"

E

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, avente sede legale in Bologna, via Aldo Moro, 64, C.F n. 91342750378, nella persona del Presidente, legale rappresentante *pro-tempore* vigente,, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ... del di seguito indicata come "Agenzia" (Università e l'Agenzia nel seguito denominate anche, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti")

Visto che:

- l'art. 3.3. dello Statuto dell'Università consente la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra



		enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti
		accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni, in sinergica
		convergenza su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine
		pubblico perseguito da ciascuna amministrazione, ed esclusivamente per
		ragioni di interesse pubblico;
		- pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'art. 15 L.241/1990 le
		convenzioni tra pubbliche amministrazioni che regolano la realizzazione di
		interessi pubblici convergenti alle parti, con divisione di compiti e
		responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti
		finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute;
		Considerato che:
		- l'Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca
		scientifica;
		- l'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo
		del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti
		nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
		- è interesse dell'Università proseguire nell'attività di ricerca scientifica nei
		settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
		- è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per
		migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e
		controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
		- le Parti, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti,
		intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;
		- le Parti in data 4/12/2014 hanno sottoscritto un Accordo Quadro di
		collaborazione di durata triennale per la realizzazione dei comuni obiettivi



e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, successivamente rinnovato per ulteriori trienni fino all'ultimo rinnovo del 2021;

- le attività di ricerca in collaborazione, fin dal suo avvio, sono state realizzate attraverso il finanziamento di 16 assegni di ricerca annuali che hanno consentito di approfondire le tematiche di interesse comune e riconoscendo le Parti che sussistono i presupposti per proseguire nella collaborazione;

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti stipulano e convengono

quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a) attività di ricerca scientifica e partecipazione a progetti congiunti di ricerca;
- b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;



c) organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati

all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;

d) percorsi di alta formazione

e) percorsi di formazione per il personale dell'Università;

f) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione;

g) collaborazione per l'individuazione di strategie con cui promuovere la gestione circolare delle risorse presso l'Università.

Art. 3 - Convenzioni attuative

1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.

2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:

a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento dell'attività di interesse comune;

b) eventuale contributo economico che l'Agenzia corrisponderà all'Università a titolo di rimborso dei costi per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della specifica convenzione attuativa, indicando l'eventuale destinazione del contributo economico al finanziamento di assegni di ricerca;

c) ripartizione dei compiti, programmazione delle attività di ricerca e definizione degli specifici progetti di ricerca e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione delle attività;



d) gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;

e) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo;

f) modalità di utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Le Convenzioni attuative verranno stipulate in conformità al sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti. Per l'Università, le convenzioni attuative svolte per il tramite delle proprie Strutture o articolazioni interne, saranno approvate e sottoscritte dai rispettivi organi competenti.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come "Comitato") con i seguenti compiti:

a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;

b) definire gli indirizzi delle attività di collaborazione, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale;

c) concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati;

d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti.

2. Ciascuna Parte nomina tre rappresentanti del Comitato, debitamente autorizzati.

3. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo e ciascuna Parte



ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con indicazione del nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

5. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.

Art. 5 - Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Le disposizioni relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati generati, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate nelle convenzioni attuative relative alle singole attività di collaborazione. Tali convenzioni specificheranno inoltre, se rilevante:

- l'eventuale conoscenza pre-esistente all'inizio delle attività di collaborazione (Background) e da esse indipendente (Sideground) che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;

- le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle attività di disseminazione.

2. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed ai risultati della ricerca, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

Art. 6 - Uso dei segni distintivi

1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex



art. 21 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 7- Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, e di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.
2. Le Parti si impegnano a definire nelle Convenzioni attuative per le ricerche congiunte le finalità e i mezzi del trattamento, nonché gli obblighi e le responsabilità dei Titolari o Contitolari, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle eventuali funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.

3. Il Rappresentante Legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è il Magnifico Rettore.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 28/05/2024.0000062.1 -



Il Rappresentante Legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l'Agenzia è il Presidente.

Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo quadro è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.

2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato mediante scambio di lettere tra le Parti, su iniziativa di una delle Parti da comunicare all'altra almeno 3 mesi prima della data di scadenza, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti.

3. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Convenzioni attuative, di cui al precedente art. 3, che non siano ancora concluse.

4. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

5. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che



L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. ATERSIR si impegna a corrispondere all'Università – entro il termine di 60 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio-temporale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

prof. Giovanni Molari (firmato digitalmente)

Rettore dell'Università di Bologna

..... (firmato digitalmente)

Presidente dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

